

CONTABILITÀ

Modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali

di Stefano Rossetti

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 121 D.L. 34/2020](#) (c.d. decreto “Rilancio”) prevede la possibilità, per i contribuenti, di optare per la fruizione del beneficio fiscale relativo alle **agevolazioni di carattere edilizio** (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficientamento energetico, bonus facciata, super bonus 110% e sisma bonus) mediante **contributo sottoforma di sconto in fattura o cessione della detrazione** anziché attraverso la classica detrazione d’imposta.

I riflessi contabili delle modalità “alternative” di fruizione del beneficio contabile erano particolarmente incerti, tuttavia, l'**Oic è intervenuto a dissipare i dubbi degli operatori**.

Nello specifico, l’Oic ha rilasciato una Comunicazione con cui vengono analizzati i profili contabili di 4 diverse fattispecie:

- **Caso n. 1: contabilizzazione nel bilancio della società committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione) del diritto alla detrazione fiscale;**
- **Caso n. 2: contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente;**
- **Caso n. 3: contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto;**
- **Caso n.4: contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.**

Caso n. 1: diritto alla detrazione fiscale per la società committente

In questa ipotesi, a seguito dell’intervento edilizio, la società committente matura il diritto a fruire di una **detrazione** che può essere scomputata dall’imposta dovuta, ovvero ceduta. In tale fattispecie il beneficio fiscale per la società committente è rappresentato da un **credito**

tributario che deve essere contabilizzato come un **contributo in conto impianti** secondo due modalità alternative:

- **a diretta riduzione dell'investimento sostenuto;**
- **attraverso l'iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale iscritta.**

Chiaramente, nell'ipotesi in cui la società opti per lo sconto in fattura rileva il costo dell'investimento **al netto dello sconto ottenuto**.

Il credito iscritto a fronte dell'agevolazione deve essere valutato secondo i **criteri generali previsti per i crediti dal Principio Contabile Oic 15**.

Inoltre, opportunamente, l'Oic sottolinea che nell'ambito dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i.e. le detrazioni future) considerando anche che la detrazione fiscale **può essere utilizzata entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi**.

Le società **non** tenute all'applicazione del criterio del **costo ammortizzato** (coloro che redigono il bilancio micro e abbreviato) devono rilevare:

- il **credito tributario** al suo valore nominale;
- (e contestualmente) un **risconto passivo** pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'investimento edilizio e il valore nominale del credito. **Il risconto passivo è imputato a conto economico nel periodo in cui la società committente utilizza la detrazione fiscale o quando cede il credito.**

Conseguentemente, se la società committente decide di fruire direttamente della detrazione d'imposta, rileverà un **provento finanziario** costante lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.

Caso n. 2: lo sconto in fattura

In questa seconda fattispecie, la società fornitrice che ha concesso lo sconto in fattura al cliente iscrive un ricavo con contropartita un **credito** di importo pari alla somma tra:

- **l'ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide;**
- **il valore di mercato del bonus fiscale che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato.** Nell'ipotesi in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all'ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa.

Il credito tributario, come visto in precedenza, deve essere valutato secondo il **criterio del**

costo ammortizzato e pertanto in applicazione di tale criterio la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i debiti che prevede di compensare) considerando anche che il comma 3 dell'**articolo 121** del Decreto Rilancio prevede che la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

Caso n. 3: la cessione del credito (soggetto cedente)

In caso di cessione della detrazione (credito), la società cedente deve iscrivere a conto economico, come onere o provento, **il differenziale tra il corrispettivo pattuito e il suo valore contabile come risultante dal bilancio**.

In particolare, la società che ha ceduto il credito dovrà rilevare:

- il **differenziale positivo** tra i proventi finanziari nella **voce C16d**);
- il **differenziale negativo** tra gli oneri finanziari nella **voce C17**).

Caso n. 4: l'acquisto del credito (soggetto cessionario)

Specularmente al caso precedente, in caso di acquisto del credito fiscale, la società cessionaria rileva in bilancio un credito tributario che, come visto nei casi 1 e 2, **deve essere valutato secondo le indicazioni del Principio Contabile Oic 15**.

Trattandosi di un credito acquistato e non generato la società cessionaria iscrive il credito tributario al **costo sostenuto**.

Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora **l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato**.

In questo caso, la **differenza** tra le **disponibilità liquide** erogate ed il **valore attuale dei flussi finanziari futuri** è rilevata tra gli **oneri/proventi finanziari del conto economico** al momento della rilevazione iniziale.